

OSSERVAZIONI SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

In ordine “*al principio di rotazione, la Giurisprudenza ha affermato che esso non ha carattere assoluto ma relativo, perché, altrimenti, limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; altresì costituisce un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo (T.A.R. Toscana, II, 12.06.2017 n. 816)*”, di conseguenza è assodato che la Stazione Appaltante è legittimata a far prevalere l’esigenza del *confronto concorrenziale* rispetto al *principio di rotazione*.

Da qualche tempo, nella casella di posta di molte scuole, si trovano alcune comunicazioni il cui unico scopo è quello di disinformare, di manipolare e produrre l’effetto per il quale molte scuole vivono con apprensione l’affidamento diretto del servizio assicurativo.

Ci riferiamo alle segnalazioni di alcuni Istituti Scolastici infastiditi dai toni ammonitori, intimidatori e strumentali di una lettera della concorrenza (vedasi allegato), in merito a presunte violazioni commesse nell’affidamento dei servizi assicurativi: una comunicazione che sostituisce l’aggressività dei toni alla sostanza dei contenuti, un messaggio pensato per far crescere la percezione di incertezza e di ansia, forse per sottrarre alle competenze della scuola le usuali e ragionate procedure di scelta dei fornitori.

Con questa lettera aperta, noi di AmbienteScuola, vogliamo ricordarvi come, da sempre, ci occupiamo di soluzioni assicurative dedicate esclusivamente al mondo della scuola, di quanto l’etica professionale, il rispetto dei ruoli e la cura della clientela siano la ragione della nostra affermazione.

E’ in ragione di ciò che vi scriviamo, affinché non passino indenni i messaggi fuorvianti e capziosi di chi si propone, “ pro domo sua”, come unico custode della verità e della correttezza delle procedure amministrative.

Difatti, una analisi serena dei punti riportati nella comunicazione allegata (di cui solo la mancanza di validi argomenti può averne legittimato l’invio alle scuole) porta alle seguenti riflessioni:

AIG intima che la - “*mancata applicazione del principio di rotazione (costituirebbe) , violazione dell’art. 36 comma 1 D.l.g.s. 50/2016 - invito dell’operatore uscente*”.

AmbienteScuola S.r.l.

Direzione e uffici: Via Petrella, 6 - 20124 Milano **Tel:** 02.20.23.31.1 **Fax:** 02.20.23.31.232 **C.f. e p.iva:** 03967470968
Inscr. REA di Milano: 1717816 **RUI:** A000012505 **Capitale Sociale:** € 115.000,00 i.v. www.ambientescuola.it

Noi di AmbienteScuola rispondiamo che la Norma, la Giurisprudenza, ed il buonsenso, osservano che il *principio di rotazione* è da sempre un tema importante per la lotta alla creazione di posizioni dominanti e/o per prevenire fenomeni corruttivi, tuttavia **l'applicazione pratica del principio non deve tramutarsi in un cieco automatismo volto esclusivamente ad obbligare il soggetto pubblico a cambiare costantemente il proprio esecutore**. A confermare questa interpretazione la stessa ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016 ha affermato che: *“l'affidamento diretto al contraente uscente abbia carattere eccezionale”* **salvo precisare che a questa “eccezionalità” non deve corrispondere un automatismo**, tant'è che la stessa Autorità prevede la possibilità di invitare nuovamente al confronto l'affidatario uscente in ragione: *“ del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.*

Una analoga considerazione viene svolta sempre nelle medesime Linee Guida per le procedure negoziate dove ANAC osserva: *“Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.”*

Secondo l'Autorità Anticorruzione non rappresenta un problema il reinvido dell'affidatario uscente, **a patto che l'Amministrazione sia rimasta soddisfatta della prestazione svolta** anche considerando il *numero ridotto di operatori specializzati presenti sul mercato.*

Il ragionamento di ANAC appare lineare: proceduralizzare gli appalti sotto soglia è il metodo per evitare il consolidamento automatico di posizioni dominanti e, al contempo, permette alle Pubbliche Amministrazioni di poter includere nella rosa degli offerenti anche le imprese di cui hanno esperienza diretta della qualità delle prestazioni rese e di non invitare invece quelle imprese con le quali il rapporto contrattuale intercorso non si sia rilevato soddisfacente.

Il monito, espresso dalla concorrenza, a non invitare o a non affidare ad un soggetto economico, sulla base di un precedente rapporto contrattuale appare profondamente discriminatoria e, soprattutto, falsa le regole del mercato.

Sarebbe assurdo pensare che un'azienda leader in un determinato settore, quale la nostra, debba essere esclusa dalle procedure di affidamento solo perché si è macchiata della “colpa” di aver lavorato bene e di essere titolare di un preesistente contratto

Appare chiaro che la rotazione degli inviti e degli affidamenti applicata irrazionalmente non è la risposta efficace alla corruzione e rischia di penalizzare gli operatori economici capaci .

Con questa riflessione vogliamo ricordare che le polizze assicurative non sono oggetto di questua ma sono al contrario, un delicatissimo strumento di tutela degli alunni, del personale scolastico e della Pubblica Amministrazione.

AmbienteScuola S.r.l.

Direzione e uffici: Via Petrella, 6 - 20124 Milano **Tel:** 02.20.23.31.1 **Fax:** 02.20.23.31.232 **C.f. e p.iva:** 03967470968

Inscr. REA di Milano: 1717816 **RUI:** A000012505 **Capitale Sociale:** € 115.000,00 i.v. www.ambientescuola.it

La scelta non può essere dettata da fattori emozionali o imposta con tecniche di adescamento, una polizza assicurativa seria è figlia di una analisi equilibrata di valori e di esigenze, nasce dal dialogo quotidiano e dal confronto, rispondendo alle vostre richieste, accogliendo i vostri suggerimenti e risolvendo le vostre difficoltà. Acquisire la polizza non è un traguardo, è l'inizio di un percorso con un partner specializzato che offre un'assistenza globale, consentendovi un risparmio di tempo, di denaro e di fatica.

Per quanto sopra Vi invitiamo a dare il giusto valore a quanto diffuso dalla concorrenza, ritenendola una mera azione commerciale volta a confondere le scuole su un tema tanto delicato, al fine di danneggiare gli altri operatori presenti sul mercato delle assicurazioni scolastiche.

Nella certezza che i nostri affezionati Clienti apprezzeranno questo nostro contributo alla chiarezza e trasparenza, Vi confermiamo che AmbienteScuola è disponibile ad un eventuale incontro che possa ulteriormente rassicurarVi sulla correttezza e bontà del Vostro operato.

Cordialmente.

Milano, 7 Marzo 2018

AmbienteScuola S.r.l.
Il Presidente
Giorgio De Flaviis



AmbienteScuola S.r.l.

Direzione e uffici: Via Petrella, 6 - 20124 Milano **Tel:** 02.20.23.31.1 **Fax:** 02.20.23.31.232 **C.f. e p.iva:** 03967470968
Is cr. REA di Milano: 1717816 **RUI:** A000012505 **Capitale Sociale:** € 115.000,00 i.v. www.ambientescuola.it

OGGETTO: Servizio assicurativo alunni ed operatori – Principio di rotazione

Spett.le Istituto,

il sottoscritto BENACQUISTA MASSIMILIANO nella sua qualità di PROCURATORE (giusta procura Rep. n. 69.034 Racc. 10.577 del 23/11/2015 a cura del Notaio Dott. Stefano Zanardi) della Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in Milano cap. 20123 – Via della Chiusa n.2, Codice Fiscale e Partita IVA 08037550962 tel. 02/36901, fax 02/3690222, REA n. 1999051, codice di attività 65.12.00; nella sua qualità di responsabile all'attività di intermediazione di Benacquista Assicurazioni S.n.c., con sede legale in via del Lido 106, Latina Partita Iva 00565010592, Tel. 0773 62981 (1) Fax 0773 019857, mail info@sicurezzascuola.it - iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private al N. A000163952, società agente di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, sottopone alla Vs. cortese attenzione quanto segue:

- da riscontri effettuati negli ultimi anni è stato constatato che il servizio assicurativo di cui all'oggetto è stato ripetutamente affidato ad altra società.

Tale scelta configura una violazione dell' art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016, nella misura in cui il Codice degli Appalti stabilisce che l' affidamento e l' esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo tale da assicurare l' effettiva possibilità di partecipazione delle imprese.

L' applicazione del principio di rotazione è stata delineata nella Linea Guida Anac n. 4 che ha "suggerito" alla Stazione Appaltante di ruotare gli inviti e gli affidamenti nel pieno rispetto del principio di trasparenza e correttezza delle procedure ad evidenza pubblica.

Sul punto, l' Anac ha stabilito, tra l'altro, che l' invito a gara dell' operatore uscente ha carattere del tutto eccezionale e la decisione di estendergli l' invito deve essere motivato in modo adeguato e stringente, indicando le ragioni per la quale non si può prescindere dall' invito dello stesso e giustificando il mancato rispetto dell' applicazione del principio di rotazione degli inviti espressamente sancito dal codice degli Appalti.

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno sancito l' obbligo del rispetto del principio di rotazione per favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei (ex multis, CGA Regione Sicilia n. 188/2017), onde evitare posizioni di



rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari del servizio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5854/2017).

È, inoltre, opportuno precisare che il principio di rotazione trova applicazione sia nell' ipotesi di procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), sia nel caso di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016.

Si invita, pertanto, lo Spettabile Istituto ad operare nel pieno rispetto del dettato normativo prendendo nella dovuta considerazione quanto sopra illustrato e procedere ad affidare il servizio assicurativo secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti.

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e/o chiarimento, si porgono cordiali saluti.

AIG Europe Limited
Un Procuratore institore
Massimiliano Benacquista

